

Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento

di soggetti eroganti servizi alla persona

BURA n. 3 del 14 gennaio 2005

Art. 5

Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi

1. L'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, secondo gli standard e le modalità fissati con apposito Regolamento regionale.
2. Il Regolamento di cui al comma precedente, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per il funzionamento di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, nonché le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni.
3. Per i servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 76/2000, il Regolamento di cui al precedente comma 2 deve assicurare il raccordo e la compatibilità di quanto già definito dalle "Direttive generali di attuazione", previste dall'art. 10 della medesima L.R. 76/2000, con le disposizioni della presente legge.
4. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina il coordinamento delle attività di competenza dei Comuni, delle Province e delle Aziende U.S.L. in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi autorizzati a norma della presente legge.
5. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, sono attribuite ai Comuni che le esercitano avvalendosi, ai fini della verifica degli standard, delle Province, per il tramite dell'Organismo tecnico di cui al successivo art. 12, e dei servizi dell'Azienda U.S.L., territorialmente competenti.
6. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi e/o aprire, ampliare o trasformare strutture di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, a ciclo residenziale o semiresidenziale, è tenuto a presentare preventivamente domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati o nel quale la struttura è ubicata.
7. In caso di servizi erogati in più comuni e/o in Ambiti sociali diversi del territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui il soggetto richiedente, anche con sede legale in altra Regione o Stato, dimostra di avere una stabile organizzazione aziendale, attraverso la individuazione di una idonea sede operativa, opportunamente documentata.